

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DEL 10.4.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		FEBBO		PAOLINI	
BERARDINETTI		GATTI	X	PAOLUCCI	
BRACCO	X	GEROSOLIMO	X	PEPE	
CHIODI	X	IAMPIERI		PETTINARI	
D'ALESSANDRO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
D'ALFONSO		MARIANI		RANIERI	
DI DALMAZIO	X	MAZZOCCA		SCLOCCO	
D'IGNAZIO		MERCANTE		SMARGIASSI	
DI MATTEO	X	MONACO		SOSPIRI	
DI NICOLA		MONTICELLI			
DI PANGRAZIO		OLIVIERI	X		

VERBALE N. 106/2

OGGETTO: Legge regionale: Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2^a Commissione consiliare svolta dal presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi dei consiglieri Febbo, D'Alessandro e Pettinari;

Visto il progetto di legge n. 459/2018 di iniziativa consiliare recante: Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 "Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario";

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 5 a firma dei consiglieri Balducci e D'Alessandro che, messo ai voti per appello nominale, è approvato;

Dato atto che sono stati dichiarati inammissibili alcuni emendamenti a firma della maggioranza e dell'opposizione;

Eseguite distinte votazioni, per appello nominale, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Udito l'intervento per dichiarazione di voto del consigliere Pettinari;

Messo ai voti, per appello nominale, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 57/2017)

1. L'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario), è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)

1. La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo anche nei comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo), 25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante "Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale") e 26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è concessa una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1, individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione.
3. La riduzione di cui al comma 2 è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui al comma 2, all'atto dell'emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile.
4. I vettori di cui al comma 3 inviano al Consiglio regionale, semestralmente, un rendiconto a rimborso delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione prevista al comma 2. Il Consiglio regionale provvede al rimborso nei limiti delle risorse previste al comma 5.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa massima di euro 200.000,00 e per l'anno 2019 la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di categorie sociali più deboli" della parte Spesa del Bilancio del Consiglio regionale 2018-2020, esercizi 2018 e 2019."

Art. 2

(Norma transitoria)

1. La misura di sostegno di cui all'articolo 4 della l.r. 57/2017 come sostituito, è applicata ai titoli di viaggio acquistati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 106/2 del 10.4.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/cm



Consiglio Regionale

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario)

Relazione

Con la presente proposta di legge si intende sostituire l'articolo 4 (Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate) della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57, avente ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario", che contiene alcuni riferimenti normativi ed altre disposizioni che ne compromettono l'attuazione e rendono complesse le procedure.

In particolare, con la sostituzione dell'art. 4 della L.R. 57/2017 si dispone la riduzione del 10% del costo del titolo di viaggio emesso da TUA e non il contributo pari al 10% del costo del titolo di viaggio medesimo. Tale modifica si rende necessaria poiché a normativa vigente il contributo a rimborso di quanto pagato si ottiene su richiesta dell'interessato ai competenti uffici del Consiglio regionale, allegando copia dei titoli di viaggio e dichiarazione attestante la residenza in uno dei comuni esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290, 25 agosto 2016, n. 548 e 26 settembre 2016, n. 613. Tutto ciò per un contributo che nella maggior parte dei casi è di modico importo.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede che lo studente abbia come unico interlocutore la TUA e che il rimborso alla TUA delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione del 10%, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna annualità, sia effettuato dal Consiglio regionale previo rendiconto semestrale da parte della TUA.

Relazione della 2^a Commissione consiliare permanente

Il presente progetto di legge, d'iniziativa consiliare, rubricato con il n. 459/2018, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, rispettivamente per competenza e per parere alle Commissioni consiliari Seconda e Prima in data 8.2.2018.

Sul progetto di legge è stato acquisito il parere favorevole, reso all'unanimità dei componenti presenti, della Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo 2018.

La 2^a Commissione Consiliare ha esaminato complessivamente il progetto di legge di che trattasi nelle sedute del 12.02.2018 e del 10 aprile 2018 e nel corso di quest'ultima ha approvato, con votazioni separate, all'unanimità dei consiglieri presenti, l'emendamento n.1 integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del progetto di legge nonché i restanti 2 articoli.

Infine, il Presidente l'intero articolato così come modificato e la Commissione lo ha approvato sempre all'unanimità dei Componenti presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Pietrucci più delega Monticelli, Balducci, Di Nicola, Berardinetti delegato da Mazzocca e Bracco.